



FEDERAZIONE PRO VITA
Organizzazione di Protezione Civile, Ambientale ed Animale
Sede Nazionale: Via A. Venditti n. 5 - 82030 Ponte (BN)

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea degli Associati il 04.07.2023)

Articolo 1

(Costituzione, Denominazione, Sede Sociale e Simbolo)

1. **La Federazione Pro Vita (Sicilia) o Federvita Sicilia (ODV)**, è un ente del terzo settore (ETS) aderente alla Federazione Nazionale Pro Vita costituita con atto pubblico il 15/12/1992 e registrata presso l'ufficio del Registro di Benevento il 18/12/1992 la cui sede legale in Ponte (BN) alla via Antonio Venditti n. 5.-
2. **La Federazione Pro Vita Sicilia ODV** è costituita in data 04.09.2023, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia.
3. L'organizzazione con ordinamento **democratico** opera per fini di **solidarietà** nelle province della **Regione Sicilia** dove stanno propri aderenti; a tale fine la stessa potrà istituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il conseguimento dei fini sociali; essa può altresì istituire organi o servizi aventi competenza regionale.
4. Il simbolo della Federazione è un cerchio diviso in tre sezioni uguali: nella sezione a destra è raffigurato un albero di colore verde; nella sezione a sinistra è raffigurato un orsacchiotto; nella sezione sotto è raffigurata una circonflessione di alette.
5. Il simbolo dell'organizzazione non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti nel presente statuto.

Articolo 2

(Finalità, Solidarietà, Scioglimento, Confederazione, Oggetto Sociale)

1. La finalità primaria dell'organizzazione è la tutela della vita, ogni forma di vita (animale, vegetale, umana) contro calamità naturali – sociali o danneggiamenti da chiunque perpetrati ed, in particolare, ai sensi dell'art. 5 lett. e/f/y D. L. 117/2017:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al **miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo**, ai sensi della L. 14/08/1991, n. 281;
 - b) interventi di **tutela** e valorizzazione del **patrimonio culturale** e del **paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) **protezione civile** ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. 1/2018 e ss.mm.ii.-

Agente
Direzione

2. Non ha alcun fine di lucro, è apartitica, ha durata a tempo indeterminato; tuttavia essa può essere sciolta con il voto dei $\frac{3}{4}$ delle organizzazioni Aderenti. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altra associazione avente analoga finalità individuato dall'ultima assemblea dei soci preferibilmente tra le organizzazioni con le quali si è maggiormente collaborato. Lo scioglimento della Federazione Nazionale alla quale la federazione pro vita Campania aderisce non comporta lo scioglimento della stessa che continua ad operare in base alle disposizioni contenute in questo statuto.
3. Si considera la possibilità che altri enti o associazioni, che perseguono fini simili a quelli della federazione nazionale pro vita e che operano in regioni non ancora rappresentate, aderiscano alla stessa nominando un proprio membro nella direzione nazionale e tre membri nel consiglio nazionale, ed affidando alla federazione stessa la gestione, la organizzazione, l'assistenza ed il controllo dei propri nuclei o gruppi operativi, nel rispetto e nell'autonomia dei rispettivi statuti.
4. Come oggetto sociale, la Federazione Pro Vita Sicilia:
 - a) Ricerca le cause del **degrado ambientale** e del progressivo disfacimento degli **ecosistemi**, sensibilizzando gli organi competenti ad attuare azioni risolutive;
 - b) Promuove attività di sensibilizzazione e di diffusione dei problemi che interessano l'**ambiente** circostante. Tutela della **Montagna** ed attività di **Escursionismo**;
 - c) Interviene in caso di **calamità naturali** e sociali, legati all'assetto del Territorio ed alle sue fragilità, o **incendi boschivi** con appositi gruppi di volontariato organizzato;
 - d) Segnala alle autorità competenti ogni situazione o attività che possa in qualche modo mettere in pericolo la **pubblica incolumità**;
 - e) Difende tutte le **specie animali e vegetali**, terrestri o acquatiche, selvatiche e non con particolare riferimento a quelle in via di estinzione;
 - f) Interviene, con mezzi opportuni, al fine di evitare **maltrattamenti agli animali**;
 - g) Tutela degli **animali da affezione** e attività di **prevenzione del randagismo**;
 - h) Vigila sulla integrità degli **habitat naturali**, dei **parchi naturali**, dei **boschi**, della **flora spontanea** e dei prodotti del **sottobosco** e della **fauna** che vive in tali ambienti;
 - i) Segnala alle Autorità attività illecite che determinano **danno all'ambiente**, agli **animali**, alle **persone** ed alle **bellezze naturali, archeologiche, artistiche e storiche**;
 - l) Segnala alle Forze dell'Ordine ed alle Polizie Locali **eventi dannosi per la sicurezza urbana** o situazioni di **disagio sociale** ai sensi della L. 94/2009;
 - m) Realizza **radiocollegamenti amatoriali** – anche per finalità di **protezione civile** e di **ricerca persone** – ed esercita attività di **safety** in **manifestazioni civili o sportive**.

Articolo 3

(Organi Sociali)

1. Gli organi sociali si dividono in organi federali ed organi provinciali amministrativi o ausiliari. Essi osservano la parità di genere e possono riunirsi anche telematicamente.
2. Sono organi federali:
 - Il Presidente Regionale;

- Il Comitato Esecutivo Regionale;
- Il Congresso Federale (Assemblea Regionale dei Soci).

Sono organi provinciali amministrativi:

- L'Assemblea Provinciale dei soci;
- Il Presidente Provinciale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori Amministrativi.

Sono organi provinciali ausiliari:

- Il Consiglio Tecnico Scientifico;
- Il Consiglio Legale;
- L'Ufficio di Presidenza ed il relativo Segretario Particolare;
- I Distretti Comprensoriali ed i relativi Segretari.

Nel caso gli organi provinciali ausiliari non siano formati, per le problematiche di competenza potranno essere interessati i corrispondenti organi ausiliari nazionali.

3. L'appartenenza agli organi federali è compatibile con le funzioni esercitate nelle rispettive segreterie provinciali.
4. Le segreterie provinciali sono amministrativamente autonome, fermo restando il rispetto del presente statuto.
5. Gli organi provinciali ausiliari possono anche non essere presenti.
6. Il Comitato Esecutivo Regionale può disporre degli organi ausiliari a disposizione delle varie segreterie provinciali.

Articolo 4

(Organi Federali)



1. Gli Organi Federali della Federazione Pro Vita Sicilia sono i seguenti:

a) Il Presidente Regionale:

1. E' eletto dal Comitato Esecutivo Regionale, dura in carica 7 anni e può essere rieletto.
2. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo Regionale, il Congresso Federale e le Assemblee Provinciali dei Soci.
3. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza politica e legale della Federazione, nomina i dirigenti federali di settore, nell'ambito del comitato esecutivo regionale, nonché Vice Presidenti Regionali e Segretario Regionale.
4. Può essere eletto Presidente Provinciale o, in caso di sospensione, espulsione o comunque mancanza di un presidente provinciale, può sostituirlo ovvero nominare un sostituto che provveda alla gestione della segreteria provinciale fino alla successiva assemblea dei soci che si svolgerà, salvo impedimenti, entro i successivi tre mesi.
5. Qualora, per motivi di conflitto di interessi e/o per motivi di opportunità, si rende necessario che il Presidente Regionale eserciti il diritto – dovere di astenersi su talune vicende, la rappresentanza legale – limitata ai motivi dell'astensione – sarà attribuita, previa deliberazione del comitato esecutivo regionale, al Presidente Vicario o al Segretario Regionale che eserciteranno gli stessi poteri previsti per i

commissari ad acta. Al Presidente Vicario o al Segretario Regionale, qualora eserciti, ai sensi della presente norma, la rappresentanza legale dell'organizzazione, andrà applicata la disposizione prevista per gli ex presidenti regionali riguardo alla composizione del comitato esecutivo regionale.

b) Il Comitato Federale di Garanzia Associativa:

1. E' composto dal Presidente Regionale che lo presiede, dai Presidenti Provinciali, da nove membri eletti dal congresso federale e dagli ex presidenti Regionali. Laddove tra i nove membri figurino aderenti eletti all'incarico di Presidente Provinciale, questi designeranno un loro sostituto fin quando permangono nell'incarico medesimo.
2. Dura in carica 15 anni ed è compatibile con le cariche eventualmente svolte nelle segreterie provinciali.
3. Il Comitato, altrimenti denominato Consiglio Federale o Regionale, ha i seguenti compiti:
 - a) Cura il rispetto pieno dello Statuto, del Regolamento di Esecuzione dello Statuto Associativo **da esso emanato** e dei Regolamenti Interni emanati dai Consigli Direttivi delle Segreterie Provinciali;
 - b) Evitare o dirimere eventuali controversie ai vari livelli associativi;
 - c) Esamina e delibera in materia di iscrizione o espulsione;
 - d) Ha facoltà di controllare l'operato degli organi amministrativi delle singole Segreterie Provinciali;
 - e) Dà parere vincolante in caso di proposta di scioglimento di una segreteria provinciale o di modifica allo Statuto.
4. Presso il Comitato Esecutivo Regionale risiede la Direzione Generale dei Servizi di Volontariato, che sovrintende ai servizi di vigilanza ambientale e di protezione civile diretta dal Presidente Regionale nella sua qualità di Direttore Generale dei Servizi di Volontariato.
5. E' facoltà di ogni componente del Comitato richiederne la riunione al Presidente Regionale.
6. Per ogni deliberazione di competenza del Comitato, da adottare tra una adunanza e l'altra del consesso, sarà competente la Giunta Esecutiva del medesimo comitato composta dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente Regionale e dai Presidenti Provinciali.

c) Congresso Federale:

1. E' composto dai membri degli organi amministrativi delle varie segreterie provinciali e dal Comitato Esecutivo Regionale da esso eletto.
2. E' convocato dal Presidente Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo Regionale, al fine di ottenere pareri consultivi sulle problematiche associative o al fine di pianificare le attività associative ai vari livelli.
3. Il Presidente Regionale può, in caso di necessità e urgenza, convocarlo prevedendo la partecipazione di tutti gli iscritti alla Federazione.
4. Il Presidente Regionale deve, quando si elegge il Comitato Esecutivo Regionale, convocarlo prevedendo la partecipazione di tutti gli iscritti alla Federazione.

2. Tutte le cariche regionali o provinciali ricoperte sono gratuite e possono ottenere solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività associative.

Articolo 5

(Assemblea Provinciale degli Associati)

1. L'Assemblea Provinciale dei soci è il massimo organo deliberativo della organizzazione ed è composta da tutti gli iscritti alla segreteria provinciale, tuttavia possono esprimere diritto di voto gli iscritti da almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'assemblea.
2. Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe; in nessun caso la delega può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.
3. Essa è convocata e presieduta dal Presidente Regionale o suo sostituto, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, e sempre in via ordinaria, ogni tre anni per l'elezione degli organi amministrativi o ausiliari provinciali oppure in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
4. Essa può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli iscritti, del Consiglio Direttivo e degli organi federali; in tali casi il Presidente Regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere svolta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è valida se sono presenti, in proprio o per delega, la metà più uno degli aderenti.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto per l'articolo 16.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) Eleggere il Presidente Provinciale;
 - b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) Eleggere i revisori amministrativi;
 - d) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) Approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
 - f) Approvare il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14/1° D. Lgs 117/2017;
 - g) Approvare o respingere proposte di modifiche allo Statuto ai sensi dell'art. 16.
9. In caso di approvazione del bilancio e nei giudizi relativi alle loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 6

(Il Presidente Provinciale)

1. Il Presidente Provinciale è eletto dalla assemblea provinciale dei soci e dura in carica tre anni con la possibilità di essere rieletto.
2. E' il legale rappresentante dell'organizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza.

3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni tre mesi.
4. Rappresenta l'organizzazione presso gli enti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale.
5. Nomina, all'interno del Consiglio Direttivo tre vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie, il segretario generale ed il segretario amministrativo.
6. Conferisce deleghe attinenti ai vari settori operativi.
7. Nella riunione del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voto, ha facoltà del doppio voto.
8. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva; nel caso di votazione contraria del consiglio direttivo il provvedimento, se reversibile, decade.
9. Formula l'ordine del giorno del consiglio direttivo.

Articolo 7

(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Provinciale dei soci ed è composto da cinque membri – dai quali il Presidente Provinciale nomina tre vice presidenti provinciali di settore di cui uno con funzioni vicarie, il segretario generale ed il segretario amministrativo –. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Esso può cooptare altri tre membri, quali esperti di settore, con solo voto consultivo.
3. Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale ogni tre mesi o quando lo ritiene opportuno.
4. Esso può essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o su richiesta del comitato federale di garanzia associativa; in queste ultime ipotesi, il consiglio si deve tenere entro il termine di giorni venti.
5. Alla riunione del consiglio direttivo possono partecipare il Presidente Regionale, o un suo delegato, ed i membri del collegio dei revisori amministrativi con solo voto consultivo.
6. Esso è validamente costituito con la metà più uno dei membri elettivi.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Emanare il Regolamento Interno Provinciale;
 - b) Sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
 - c) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea Provinciale dei soci, coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - d) Scegliere il personale idoneo per le varie attività di volontariato associativo;
 - e) Nominare un ufficio di presidenza per lo svolgimento delle funzioni esecutive demandate al Presidente Provinciale – su richiesta dello stesso – dal quale, il Presidente Provinciale stesso, nominerà il segretario particolare;
 - f) Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti alla federazione;
 - g) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente provinciale per motivi di necessità ed urgenza;

- h) Stabilire, su indicazione del comitato federale di garanzia associativa, la quota annua degli aderenti.
8. Il potere di rappresentanza attribuita agli amministratori è generale secondo le dinamiche interne all'organo; le deleghe sono conferite dal Presidente.
 9. Il Segretario Generale è a capo del personale e può essere demandato alla tenuta dei registri sociali, mentre al segretario amministrativo può essere demandato alla tenuta del registro di cassa.
 10. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 8

(Il Collegio dei Revisori Amministrativi)

1. Il Collegio dei Revisori Amministrativi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti – questi ultimi possono anche mancare – eletti nell'assemblea provinciale dei soci.
2. Elegge nel suo interno il presidente del collegio stesso.
3. Il Collegio esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
4. Esso agisce di propria iniziativa, sia collegialmente che singolarmente, su richiesta degli organi sociali o su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
5. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea dei soci con relazione scritta e firmata, posta alla vista di tutti gli aderenti.
6. Si riunisce almeno due volte l'anno, diversamente può supplire il Comitato Federale di Garanzia ai sensi dell'art. 1 lett. b) punto 3 d) del presente Statuto.
7. Nei casi e nei modi previsti **dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017** in luogo del collegio dei revisori amministrativi è nominato **l'Organo di Controllo**, anche monocratico, ed ha anche la funzione di Revisione Legale. Tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
8. Nei casi previsti **dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017**, è nominato un **revisore legale dei conti** o designata una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente comma.

Articolo 9

(Organi Provinciali Ausiliari)

1. Gli Organi Provinciali Ausiliari sono:

a) Consiglio Tecnico Scientifico.

1. E' composto dal Presidente eletto dall'Assemblea Provinciale dei Soci e da tutti quei soci il cui parere sia ritenuto utile dal presidente dello stesso consiglio.
2. Si può avvalere di consulenze esterne.
3. Può nominare apposite commissioni di studio sulle varie problematiche trattate dall'organizzazione.

4. Si può riunire quando lo ritiene opportuno o quando gli organi sociali lo richiedono per consultazioni tecniche.
5. E' compatibile con le altre cariche sociali.

b) Consiglio Legale.

1. E' composto da avvocati, notai, uomini di legge, consulenti del lavoro e commercialisti iscritti alla organizzazione.
2. Patrocina attraverso i suoi componenti le azioni legali derivanti dall'attività associativa.
3. Il patrocinio legale, per i soci, è gratuito fatte salve le spese sostenute e gli oneri derivanti.
4. Elegge nel suo seno il presidente.
5. Può essere riunito a discrezione del presidente o su richiesta degli organi sociali.
6. E' compatibile con altre cariche sociali.

c) Distretti Comprensoriali.

1. Sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo che ne nomina, nell'atto, anche il segretario.
2. Il Distretto ha gli stessi confini territoriali delle Comunità montane o dei comuni e può essere formato se sul territorio risiedono almeno quindici soci.
3. Il segretario dura in carica tre anni e può essere cooptato nel consiglio direttivo con solo voto consultivo.
4. Il distretto dà impulso locale alle attività associative, attuando quanto disposto dal consiglio direttivo o dal presidente provinciale.

d) Ufficio di Presidenza e Segreteria Particolari.

1. E' l'organo di staff della Presidenza Nazionale. Esso è composto dal Capo di Gabinetto, dai Segretari Particolari del Presidente, dal Portavoce delegato alle relazioni esterne e dai consulenti individuati dal Presidente.
2. L'ufficio di Presidenza può essere Provinciale e/o Regionale.

Articolo 10

(Gratuità delle Cariche Sociali)

1. Tutte le cariche sociali, sia federali che provinciali amministrative o ausiliarie, sono gratuite fatte salve le spese sostenute per le attività associative.
2. Le cariche ricoperte all'interno delle segreterie provinciali hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate.
3. Le cooptazioni e le sostituzioni fatte durante il triennio scadono al termine del triennio medesimo.

Articolo 11

(Patrimonio e Bilanci Sociali)

1. Il patrimonio sociale è formato dai proventi del tesseramento, dei lasciti ricevuti, dalle contribuzioni volontarie, da eventuali gettiti da attività marginali culturali o propagandistiche.
2. In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio sociale andrà devoluto ad associazioni aventi analoghe finalità, che saranno individuate nell'ultima assemblea dei soci.
3. Dal bilancio associativo dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti.
4. Il bilancio, di previsione o di conclusione, coincide con l'anno solare.
5. Le modalità per l'approvazione dei bilanci sono le seguenti: il consiglio direttivo propone, in sede di bilancio di previsione, un documento programmatico approvato a maggioranza semplice dei voti, dall'assemblea provinciale dei soci, o integralmente o con emendamenti apportati dall'Assemblea stessa; in sede di bilancio di conclusione, lo stesso è approvato a maggioranza semplice dei voti, se è stato rispettato il documento programmatico votato in sede di bilancio di previsione, almeno per grandi linee (60%).
6. Qualora il bilancio consuntivo non fosse approvato, ovvero se gli organi amministrativi non avessero rispettato quanto disposto in sede di bilancio di previsione nemmeno per grandi linee, l'assemblea potrà chiedere, prima di approvare il bilancio, le dimissioni degli organi amministrativi o parti di essi.
7. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 2 del codice del Terzo settore, il bilancio sarà approvato nei modi e nelle forme indicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; nel caso previsto dall'art. 14 comma 1 del codice del terzo settore, la assemblea approverà il "Bilancio Sociale".
8. I bilanci sono approvati in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e quello consuntivo deve riportare l'ammontare delle quote sociali.
9. Tutte le risorse dell'organizzazione sono destinate al perseguimento degli scopi sociali e per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del codice del terzo settore, la federazione non distribuirà capitali, utili o avanzi di gestione tra gli associati.

Articolo 12

(Aderenti alla Federazione)

1. L'iscrizione alla Federazione Pro Vita è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta e che dichiarino di accettare senza riserve il presente statuto, il relativo regolamento di esecuzione ed i regolamenti interni. Gli aderenti non possono essere meno di sette.
2. Inoltre il socio deve versare la quota associativa nei modi e nella misura prevista dal comitato federale di garanzia associativa.
3. La domanda di iscrizione va inoltrata al consiglio direttivo competente per territorio, o al comitato federale di garanzia associativa, che si riserva il diritto di non accettarla qualora manchino i requisiti, dandone notizia all'interessato entro quindici giorni.

4. L'aspirante aderente può ricorrere entro 30 giorni al comitato federale di garanzia associativa che a sua volta delibererà entro i successivi quindici giorni.
5. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per mancato versamento della quota sociale nei tempi e nei modi previsti dallo statuto e/o dai regolamenti associativi, qualora la loro permanenza nell'associazione sia giudicata inopportuna;
 - c) per morte;
 - d) per indegnità deliberata dal consiglio direttivo dovuta a violazione dello statuto e dei regolamenti associativi, per motivi disciplinari, per motivi di ordine morale o per gravi scorrettezze associative. In questo ultimo caso, l'aderente può ricorrere, entro 30 giorni, al comitato federale di garanzia associativa il quale delibererà in via definitiva.
6. Le attività sociali sono svolte completamente o per la maggior parte dai volontari associati. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e possono essere rimborsate, ove possibile, le spese sostenute per le attività associative. L'associazione farà ricorso a personale retribuito solo in caso di necessità e solo nel numero minimo indispensabile per il funzionamento dell'organizzazione e delle sue attività.
7. I volontari operativi ed i dipendenti impegnati in dette attività sono assicurati contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso terzi anche a mezzo assicurazioni cumulative che vedono la compartecipazione di più organizzazioni.

Articolo 13

(Diritti e Doveri degli Aderenti)

1. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega se iscritti almeno tre mesi prima dello svolgimento della stessa.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, i regolamenti associativi, le delibere e le ordinanze dei vari organi associativi e di versare la quota sociale.
3. Il socio, o l'aspirante aderente, si impegna a non adire in alcun modo a vie legali; tutte le controversie risolte in assemblea dei soci o dal comitato federale di garanzia associativa.
4. Il socio che fa parte di organizzazioni aventi analoghe finalità a quelle perseguite dalla federazione pro vita deve segnalarlo al consiglio direttivo; invece il socio che ha intenzione di iscriversi a tali associazioni deve farne richiesta al consiglio direttivo o al comitato federale di garanzia associativa.
5. Gli aderenti alla Federazione hanno altresì i diritti ed i doveri che discendono dal codice civile e dalla normativa in materia di terzo settore anche se non esplicitamente indicato nel presente statuto.
6. Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali nei modi previsti dal regolamento ove deliberato ovvero, in mancanza, secondo le consuete forme di accesso agli atti. I Libri sociali sono: dei soci; dell'Assemblea; del Comitato Direttivo; dell'organo di controllo; dei revisori dei conti; dei volontari operativi.

Articolo 14

(Quota Associativa)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal consiglio direttivo su indicazione del comitato esecutivo regionale.
2. Essa è annuale, non frazionabile, e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
3. Gli aderenti non possono, in caso di recesso o espulsione dall'organizzazione richiedere la restituzione della quota associativa o della documentazione eventualmente presentata all'atto dell'iscrizione.
4. Gli aderenti non in regola con il versamento della quota sociale, ancorché conservino la qualità di associato, non sono elettori e non sono eleggibili alle cariche associative, ma possono partecipare alle attività pratiche svolte dall'organizzazione salvo diversa determinazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. b) del presente Statuto.

Articolo 15

(Risorse Economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività associative o per reperire il materiale utile per tali attività, dà:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contribuzioni volontarie dei privati;
 - c) Contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni o lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività produttive marginali;
 - h) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito deciso dal consiglio direttivo, o se di consistenza esigua, possono essere trattenuti presso la sede dell'associazione per i provvedimenti finanziari inerenti alle attività associative.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente Provinciale o del segretario amministrativo eventualmente delegato.

agen
Enti
Direzione P.
Piazz.
971

Articolo 16

(Modifiche allo Statuto)

1. Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'assemblea dei soci, dai vari organi sociali o da almeno il 10% dei soci.
2. Le proposte sono accettate con votazione favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione, in regola con il versamento della quota sociale, e vengono successivamente inviate al Comitato Esecutivo Regionale per gli adempimenti successivi al parere previsto dall'art. 4 comma 1 lett. b) punto 3e) del presente statuto.

Articolo 17

(Norme Speciali, Transitorie e Finali)

1. **Adesione alla Federazione Nazionale Pro Vita.** La Federazione Pro Vita Sicilia è aderente alla Federazione Nazionale Pro Vita quale componente effettiva ed articolazione locale ed *aderisce allo statuto nazionale*, a norme e direttive da quest'ultima emanate.
2. **Adesione all'Istituto Torchwood Italia.** La Federazione Pro Vita Sicilia, in quanto articolazione locale della Federazione Nazionale Pro Vita è aderente all'Istituto Torchwood Italia quale componente promotrice e fondamentale ed *aderisce all'apposito statuto*, unitamente alle altre associazioni che lo compongono. L'Istituto è deputato al coordinamento dei servizi operativi di dette associazioni, alle comunicazioni tecniche, ai radiocollegamenti ed alle ricerche a mezzo APR (droni).
3. **Adesione all'Associazione Italia Verde.** La Federazione Pro Vita Sicilia, in quanto sede locale della Federazione Nazionale Pro Vita (confederata con l'Associazione Italia Verde Nazionale), aderisce all'associazione Italia Verde nazionale quale Associazione Italia Verde per la Sicilia.
4. **Norma di Rinvio.** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al regolamento di esecuzione emanato dal comitato esecutivo regionale, ai regolamenti interni provinciali, alle delibere ed alle ordinanze emanate dagli organi sociali competenti, al codice civile ed alle leggi emanate in materia.

zia
:rat
ovinciale di
a Anclon
00 RAGL

L'Assemblea degli Associati
(Congresso Federale Regionale)